



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

AUMENTO DI CAPITALE E IVA SUI BENI CONFERITI: IL PARERE DELLE ENTRATE

Posted on 23 Agosto 2024 by Sabatino Pizzano



Nel complesso panorama fiscale italiano, le operazioni di conferimento di beni in società rappresentano un tema di particolare rilevanza e complessità. L'Agenzia delle Entrate, con la recente risposta a interpello n. 171, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile IVA in caso di conferimento di beni in una società di capitali. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio le implicazioni fiscali di tali operazioni, con particolare attenzione agli aspetti IVA e IRES, offrendo una panoramica completa e accessibile sia ai professionisti del settore che ai non addetti ai lavori.

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso specifico di conferimento di beni effettuato da una società controllante a favore di una sua controllata al 100%. La questione centrale riguardava la determinazione della base imponibile IVA per tale operazione. Il valore dei beni conferiti, secondo una perizia di stima effettuata ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile, risultava almeno pari all'aumento di capitale sociale della società conferitaria, maggiorato di un sovrapprezzo.

La base imponibile IVA nel conferimento di beni

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la base imponibile IVA in questo caso deve essere individuata nella somma di tre elementi:

- L'importo versato a titolo di aumento di capitale;
- Il sovrapprezzo;
- L'eventuale conguaglio corrisposto per la differenza tra il valore dei beni alla data della perizia e quello alla data di efficacia del conferimento.

Questa interpretazione si basa su un'attenta analisi del quadro normativo vigente. In particolare, l'operazione di conferimento di beni in società (escludendo il caso in cui si tratti di un'azienda) rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del DPR 633/72.

Il principio del corrispettivo effettivo

La normativa italiana, in linea con quella europea, stabilisce che la base imponibile IVA è generalmente costituita dal corrispettivo effettivamente versato o da versare. Questo principio, sancito dall'art. 73 della direttiva 2006/112/CE, privilegia il valore soggettivo dell'operazione, ovvero ciò che il soggetto passivo effettivamente percepisce, piuttosto che un valore stimato secondo criteri oggettivi.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte ribadito l'importanza di questo principio, sottolineando che il corrispettivo rappresenta il valore effettivamente percepito dal soggetto passivo e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.

Le eccezioni al principio generale

Esistono tuttavia delle eccezioni a questa regola generale. In particolare, l'art. 13, comma 3 del DPR 633/72 prevede che in alcuni casi specifici, come le operazioni tra soggetti correlati in cui una delle parti ha una detrazione IVA limitata, la base imponibile sia costituita dal valore normale dei beni ceduti o conferiti, anziché dal corrispettivo.

È importante sottolineare che queste eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le condizioni per l'applicazione di tali deroghe sono tassative e corrispondono essenzialmente ai casi in cui il cedente o il cessionario non possono detrarre integralmente l'IVA.

Implicazioni pratiche per le imprese

Alla luce di queste considerazioni, le imprese che si trovano a effettuare operazioni di conferimento di beni dovranno prestare particolare attenzione alla determinazione della base imponibile IVA. Sarà necessario considerare non solo l'importo dell'aumento di capitale, ma anche l'eventuale sovrapprezzo e i conguagli corrisposti.

In pratica, questo significa che le società dovranno effettuare una valutazione accurata di tutti gli elementi che compongono il corrispettivo dell'operazione di conferimento. Ciò potrebbe richiedere un'analisi dettagliata dei contratti e degli accordi relativi al conferimento, nonché una valutazione precisa del valore dei beni conferiti sia al momento della perizia che alla data effettiva del conferimento.

Aspetti IRES del conferimento

Per quanto riguarda l'IRES, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore normale da assumere per la determinazione della plusvalenza dei beni conferiti non coincide necessariamente con l'ammontare ricevuto a titolo di capitale sociale e sovrapprezzo. Nel caso specifico esaminato, la perizia indicava un valore normale di mercato dei beni conferiti superiore a tale importo.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese, in quanto influisce direttamente sulla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES. Le società dovranno quindi prestare attenzione a valutare correttamente il valore normale di mercato dei beni conferiti, che potrebbe discostarsi significativamente dal valore dell'aumento di capitale.

In pratica, ciò significa che le imprese potrebbero trovarsi a dover riconoscere una plusvalenza fiscale superiore a quella che risulterebbe considerando solo l'aumento di capitale e il sovrapprezzo. Questo potrebbe avere un impatto significativo sulla tassazione dell'operazione e richiede una pianificazione fiscale attenta e accurata.

Conclusioni

L'analisi dell'Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti su un tema complesso e di grande rilevanza pratica per le imprese. La corretta determinazione della base imponibile IVA e del valore normale ai fini IRES nelle operazioni di conferimento di beni richiede un'attenta valutazione di molteplici fattori.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA